



COMUNE DI VARENNA
Provincia di Lecco

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 107 Registro Deliberazioni del 11-11-2022

**OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO
PER L'ESERCIZIO 2023**

L'anno duemilaventidue addì undici del mese di novembre alle ore 16:50, si è riunita la Giunta Comunale in modalità telematica da remoto attraverso l'applicativo "*Whatsapp*" in attuazione della vigente normativa in materia di contrasto del rischio di contagio da COVID-19 e del vigente Regolamento di funzionamento della Giunta Comunale.

Tutti i partecipanti sono collegati telematicamente.

Si dà atto:

- che il collegamento telematico garantisce il riconoscimento facciale e vocale e quindi l'identificazione dei partecipanti da parte del Sindaco e del Segretario, ciascuno per le rispettive competenze;
- che i partecipanti alla seduta sono dotati di apparecchiature e sistemi informatici in grado di assicurare tale identificazione, nonché la percezione della presenza in remoto degli altri partecipanti e la possibilità di intervenire nella discussione.

Tutti i partecipanti dichiarano espressamente di garantire la massima riservatezza possibile delle comunicazioni e che il collegamento telematico assicura qualità di collegamento da remoto sufficiente per comprendere gli interventi del relatore e degli altri partecipanti alla seduta, pertanto si procede al suo regolare svolgimento.

Risultano:

Manzoni Mauro	Sindaco	P
Del Nero Gabriella	Vice Sindaco	P
Balbi Nives	Assessore esterno	P

Partecipa il Segretario Comunale Ministeri Dott. Claudio Giuseppe.

Il Sig. Manzoni Mauro, Sindaco, assunta la Presidenza e constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione l'argomento segnato all'ordine del giorno.

**OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO
PER L'ESERCIZIO 2023**

LA GIUNTA COMUNALE

Visto l'art. 4, D.lgs. 23/2011 "Disposizioni in materia di federalismo municipale" a mente del quale *"(...) i comuni capoluoghi di provincia, le unioni di comuni nonché i comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d'arte, possono istituire, con deliberazione del Consiglio, un'imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive e situate sul proprio territorio, da applicare, secondo criteri di gradualità in proporzione al prezzo, sino a 5 euro per notte di soggiorno. Il relativo gettito è destinato a finanziare interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali ..."*;

visto il vigente Regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta di soggiorno approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 del 17.9.2022;

richiamato l'art. 4, c. 7, D.L. 24 50/2017, convertito con modificazioni dalla L. 96/2017, secondo il quale *"(...) A decorrere dall'anno 2017 gli enti che hanno facoltà di applicare l'imposta di soggiorno ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, (...) possono, in deroga all'articolo 1, comma 26, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, istituire o rimodulare l'imposta di soggiorno (...)"*;

ritenuto opportuno rimodulare, in coerenza sia con il summenzionato art. 4, c. 7, D.L. 24 50/2017, convertito con modificazioni dalla L. 96/2017 e sia con l'art. 3, L. 212/2000, la misura tariffaria;

considerato che il presente atto risulta propedeutico all'approvazione dei documenti di programmazione economico-finanziaria dell'Ente (D.U.P. 2023-2025 e Bilancio di previsione finanziario 2023-2025);

visto l'art. 151, D.lgs. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre dell'esercizio precedente il termine per l'approvazione del bilancio di previsione;

richiamato l'art. 13, cc. da 15 a 15-*quater*, D.L. 201/2011, convertito con modificazioni dalla L. 214/2011, secondo il quale:

“15. A decorrere dall’anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell’economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell’apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. Per le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie delle province e delle città metropolitane, la disposizione del primo periodo si applica a decorrere dall’anno di imposta 2021.

15-bis. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell’interno, sentita l’Agenzia per l’Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l’invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l’esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell’obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime.

15-ter. A decorrere dall’anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall’imposta di soggiorno, dall’addizionale comunale all’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall’imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell’anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l’invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall’imposta di soggiorno, dall’addizionale comunale all’IRPEF, dall’IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l’anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell’imposta dovuta per l’intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l’anno precedente.

15-quater. A decorrere dall'anno di imposta 2020, i regolamenti e le delibere di approvazione delle tariffe relativi all'imposta di soggiorno e al contributo di sbarco di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, al contributo di soggiorno di cui all'articolo 14, comma 16, lettera e), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonché al contributo di cui all'articolo 1, comma 1129, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, hanno effetto dal primo giorno del secondo mese successivo a quello della loro pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15. Il Ministero dell'economia e delle finanze provvede alla pubblicazione dei regolamenti e delle delibere di cui al periodo precedente entro i quindici giorni lavorativi successivi alla data di inserimento nel portale del federalismo fiscale.”;

vista la L. 241/1990 e ss. mm. e ii.;

visto il D.lgs. 267/2000 e ss. mm. e ii., e in particolare l'art. 48, in merito al profilo della competenza a deliberare;

visto il D.lgs. 118/2011 e ss. mm. e ii.;

visto lo Statuto del Comune;

visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;

acquisiti i pareri favorevoli espressi in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente atto ai sensi degli artt. 49 e 147-bis, D.lgs. 267/2000;

acquisito il parere favorevole dell'Organo di revisione Economico-finanziaria, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale, reso ai sensi dell'art. 239, c. 1, lett. b), punto 7, D.Lgs. 267/2000;

con voti unanimi favorevoli espressi nei modi e forme di legge,

DELIBERA

- 1) di richiamare e approvare, ai sensi dell'art. 3, L. 241/1990, le motivazioni in fatto e in diritto della presente deliberazione, come espresse in narrativa, quali parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
- 2) di approvare per l'anno 2023, per le motivazioni di cui in premessa che espressamente si richiamano, le misure dell'imposta di soggiorno per persona e per pernottamento, di cui alla TABELLA A), in coerenza con la vigente disciplina regolamentare, facendo riferimento alle

tipologie e classificazioni delle strutture ricettive, così come definite dalla normativa di riferimento e in particolare da quella regionale di settore:

TABELLA A

Strutture alberghiere con 1 e 2 stelle	Strutture alberghiere con 3 stelle	Strutture alberghiere con 4 stelle	Strutture alberghiere con 5 stelle	Altre strutture
€ 2,20 a persona per pernottamento	€ 2,50 a persona per pernottamento	€ 3,00 a persona per pernottamento	€ 4,00 a persona per pernottamento	€ 2,00 a persona per pernottamento

- 3) di dare atto che l'imposta, in coerenza con la vigente disciplina regolamentare, trova applicazione a far data dal 1° marzo 2023;
- 4) di trasmettere copia del presente atto, per via telematica al Ministero dell'Economia e delle Finanze, mediante inserimento del testo del medesimo nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'art. 1, c. 3, D.lgs. 360/1998;
- 5) di dare altresì atto che, ai sensi dell'art. 13, c. 15-*quater*, D.L. 201/2011, convertito con modificazioni dalla L. 214/2011, inserito dall'art. 15-*bis*, c. 1, lett. *b*), D.L. 34/2019, convertito con modificazioni dalla L. 58/2019: *"(...) A decorrere dall'anno di imposta 2020, i regolamenti e le delibere di approvazione delle tariffe relativi all'imposta di soggiorno (...) hanno effetto dal primo giorno del secondo mese successivo a quello della loro pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15. Il Ministero dell'economia e delle finanze provvede alla pubblicazione dei regolamenti e delle delibere di cui al periodo precedente entro i quindici giorni lavorativi successivi alla data di inserimento nel portale del federalismo fiscale (...)"*;

Successivamente, atteso il rilievo del dispositivo e la connessa esigenza di concretizzarne quanto più celermente gli effetti, e pertanto riscontrati i contrassegni dell'urgenza, dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, c. 4, D.lgs. 267/2000.

La Giunta Comunale termina alle ore 16:55.

Il presente atto è stato letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
Manzoni Mauro

*firmato digitalmente ai sensi del
D.lgs. 82/2005 e ss. mm. e ii.*

IL SEGRETARIO COMUNALE
Ministeri Dott. Claudio Giuseppe

*firmato digitalmente ai sensi del
D.lgs. 82/2005 e ss. mm. e ii.*

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 11-11-2022

- per decorrenza del termine di cui all'art. 134, comma 3 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
 essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.
Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Lì, 11-11-2022

IL SEGRETARIO COMUNALE
Ministeri Dott. Claudio Giuseppe

*firmato digitalmente ai sensi del
D.lgs. 82/2005 e ss. mm. e ii.*